



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 7397] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto "agro-fotovoltaico" denominato "S&P 8", di potenza complessiva pari a 317.679,60 kWp e delle opere connesse e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN), da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Monreale e Camporeale (PA). Proponente: S&P 8 s.r.l.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

SSP
*

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS";



GA
A

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

CONSIDERATO che con istanza prot. 13-03082021-S&P 8 - 2- 13 del 10/08/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 27960 del 17/08/2021, la Società proponente S&P 8 S.r.l. ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un parco agro-fotovoltaico denominato "S&P 8", costituito da tre lotti ricadenti nei comuni di Monreale e Camporeale (PA), contrade Termini, Pizzillo e Mandranova e una stazione rete – utente ricadente nel comune di Gibellina (TP), contrada Casuzze. L'impianto si svilupperà su una superficie lorda complessiva di 698,01 Ha suddivisi in: 280,39 Ha di area ricadente nei comuni di Monreale e Camporeale contrada Pizzillo, 215,2 Ha di area ricadente nel comune di Camporeale contrada Termini, 171,58 Ha di area ricadente nel comune di Camporeale contrada Mandranova e 30,84 Ha di area della stazione utente-rete ricadente nel comune di Gibellina contrada Casuzze. L'impianto avrà una potenza complessiva di 250.000,00 kW. Per la consegna dell'energia elettrica sarà realizzata una stazione di smistamento 30/150 kV che convoglierà l'energia prodotta alla stazione utente di trasformazione 150/ 220 kV, la stazione di smistamento sarà posizionata nel lotto denominato Pizzillo e il cavidotto AT la collegherà alla stazione rete-utente.

CONSIDERATO che con nota prot. 58089 del 10/05/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 17502 del 11/05/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora

MiTE, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 17946 del 13/05/2022 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha richiesto alle competenti Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali di Palermo e Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che con nota prot. 22470 del 14/06/2022 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha inoltrato alla DG Valutazioni Ambientali del MiTE e alla società proponente una richiesta di integrazioni, concernente aspetti paesaggistici e archeologici (questi ultimi sulla base del contributo inviato dal Servizio II della D.G. APAB con prot. 22178 del 13/06/2022), volta a chiarire alcune criticità tra le quali:

1. *“ fotosimulazioni che mettano a confronto lo stato attuale dei luoghi (attraverso un rilievo fotografico del contesto paesaggistico che metta in luce i valori percettivi dell'area), da punti panoramici, compreso il centro abitato di Camporeale, posto a meno di mt. 500 dall'impianto, e il Monte Pietroso, che consentano una lettura dell'estensione massiva della proposta progettuale (circa 700Ha), con lo stato post-operam al fine di cogliere l'impatto paesaggistico complessivo anche con riferimento alle opere di mitigazione e di compensazione proposte;*
2. *In riferimento agli impatti cumulativi, una integrazione dell'analisi già elaborata del rapporto con gli altri impianti di energia rinnovabile già realizzati nell'area vasta individuata, con aggiunta di quelli autorizzati o di cui è in corso l'iter autorizzativo, sia in valutazione regionale che statale, con le opportune foto-simulazioni, al fine di comprendere con esattezza le trasformazioni che deriveranno dalla presenza di tali impianti sul territorio. Inoltre si chiede un approfondimento specifico in merito alla giustapposizione con il progetto cod. 837 fotovoltaico – IPOMEA SOL che si pone in aderenza, al fine di valutare l'impatto che determinerebbe sul paesaggio la presenza di questi progetti, aumentando visivamente l'estensione già imponente del progetto in argomento;*
3. *si richiede una valutazione puntuale del rapporto tra l'opera in progetto e i beni isolati presenti nel territorio che vengono citati nella relazione paesaggistica, quali: nel comune di Camporeale le Masserie Giardinello e Rapitilà, nel comune di Monreale la Casa della Pietra e la Masseria Cartafalsa, approfondendo le interferenze e l'intervisibilità dell'impianto con i beni citati.;*
4. *con riferimento alla “Carta Agronomica” nella quale è prevista la coltivazione di ulivi, un approfondimento in particolare in merito al trattamento e alla sistemazione paesaggistica delle fasce di rispetto ex art. 142 c.1 lett.c); si chiede inoltre una esplicitazione in merito alla natura e consistenza della proposta di estensione del bosco ad ulivi illustrata nella carta: SP8EPD022_00-SeP_8-IMPIANTO-IT-PEU-Proposta_Estensione_Uliveto;*
5. *le fotosimulazioni e l'analisi dello stato dei luoghi con rilievo fotografico del contesto paesaggistico e rilievo delle interferenze con i beni isolati presenti dovranno essere prodotte anche per l'area dove è prevista la stazione di trasformazione, includendo i beni presenti immediatamente adiacenti quali la “casa Casuzze” in contrada La Rocca e le aree di interesse archeologico, evidenziando inoltre il rapporto con le altre stazioni che in previsione convergeranno nella stessa area. In proposito si chiede di fornire chiarimenti in merito alla sovrapposizione/coincidenza tra l'area destinata ad ospitare la stazione*



elettrica dell'impianto proposto con la relativa area di mitigazione e quella che, come desunto dal portale Sicilia valutazioni ambientali, sembrerebbe destinata ad ospitare l'impianto S&P 3 , cod, 858;




Figura 1 – Elaborato di progetto redatto dal proponente – “Carta di corografia ”




Figura 2 – Elaborato di progetto “Carta di layout Termini”




Figura 3 – Elaborato di progetto “Carta di layout Mandranova”

ESP




Figura 4 – Elaborato di progetto "Carta di layout Pizzillo"




Figura 5 – Elaborato di progetto "stazione AT utente-rete"

CONSIDERATO che con nota prot. n. 11768 del 14/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 22550 del 14/06/2022 la **Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Palermo** comunicava quanto segue:

« In riscontro all'istanza di Codesto Ministero, pervenuta tramite PEC ed assunta agli atti di questa Amministrazione al prot. n° 0010089 dei 18 maggio 2022, con la quale si chiede di esprimere le proprie determinazioni sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in riferimento all'impianto fotovoltaico denominato "S&P8".

Atteso che le aree in cui ricadrà l'impianto agro-fotovoltaico sono localizzate nelle Contrade Pizzillo Mandranova e Termini dei comuni di Monreale (PA) e Camporeale (PA) e in Contrada Casuzze nel Comune di Gibellina (TP) e ricadono in Zona "E" area verde agricolo.

L'impianto si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa 698,01 Ha sarà suddiviso in tre aree denominate Pizzillo, Mandranova e Termini che avranno una potenza complessiva di 317.679,60 kWp.

L'area d'intervento risulta essere fortemente antropizzata e si trova al confine tra il territorio comunale di Monreale e quello di Camporeale, geomorfologicamente siamo in presenza a rilievi con pendii mediamente acclivi, a morfologia irregolare che passano a versanti con morfologia più dolce di tipo collinare con forme più arrotondate.

Il paesaggio agricolo, di queste zone è in parte il paesaggio tipico del latifondo siciliano con ampie aree coltivate a cereali e ad aree abbandonate dalla pratica agricola, principalmente colture estensive —seminativi in asciutto ed in irriguo.

L'area ricade all'interno del bacino idrografico del Fiume San Bartolomeo e del bacino idrografico del Fiume del Belice ad andamento idrico stagionale, caratterizzato da piene improvvise durante il semestre autunno-inverno e secche pressoché totali durante il semestre primavera-estate. A tal proposito si fa presente che una porzione dell'impianto denominato "Pizzillo" e una porzione dell'impianto denominato "Termini" ricadono all'interno di territori vincolati ai sensi l'art. 142 del D. L. 42/04 comma 1 lettera "c", "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" (Fiume Sirignano n° d'ordine 194 e Vallone Ravanusa n° d'ordine 206).



S&P
*

Vista l'integrazione documentale in data 03/06/2022 da parte della Committenza con la valutazione di rischio archeologico dell'impianto e della stazione di smistamento ricadenti nei territori dei Comuni di Monreale e di Camporeale (Pa);

Considerato che da detta relazione è emerso un rischio archeologico basso ma era bassa pure la visibilità dei suoli al momento delle indagini (ottobre/novembre 2021), considerata la prossimità di diversi siti archeologici alle aree individuate dal progetto.

Tutto ciò premesso

questa Soprintendenza per quanto di competenza, **precisa che nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/04, non è idonea la realizzazione delle opere previste in oggetto** in quanto entrano in contrasto con gli aspetti di valorizzazione e salvaguardia del paesaggio e delle sue componenti ambientali, quindi non venga realizzata la porzione d'impianto ricadente nella fascia di territorio sottoposta a tutela e si ritiene indispensabile la sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte le attività di scavo e movimento terra ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 50/2016.»;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4086 del 20/06/2022 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha trasmesso la propria richiesta integrazioni, comprensiva della richiesta pervenuta dal Ministero della Cultura, alla società S&P 8 S.r.l.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9222 del 28/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 24510 del 30/06/2022 la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Trapani comunicava quanto segue:

« **CONSIDERATI** i pareri favorevoli resi da questa Amministrazione relativi al la stazione di trasformazione e consegna, ubicata nello stesso luogo, degli altri impianti agro-fotovoltaici S&P, S&P3, S&P4, S&P5 della medesima Società;

CONSIDERATO che la competenza di questa Amministrazione è relativa soltanto alla realizzazione della Stazione di trasformazione (SE di Rete - Impianto di Rete) e consegna (SE di Utenza - Impianto di Utenza) Utente e di una minima parte del cavidotto che si inoltra nella SP37, che si collocano nel Comune di Gibellina;

CONSIDERATE le ultime integrazioni volontarie, di cui alla nota della Ditta Ns prot. n. 81 16 del 06.06. 2022, dove si prende atto che sono state prodotte le REL0031 e REL0032 - Valutazione Rischio Archeologico Stazione Rete - Utente e Valutazione Rischio Archeologico impianto, pubblicate nel sito su indicato, che attraverso un'analisi dei territori interessati attribuiscono un rischio archeologico basso alle aree interessate da lle opere da realizzare;

VISTA la relazione archeologica di quest'Ufficio, del 21.06.2022 dalla quale "si evince che i terreni alle particelle succitate, nelle aree suindicate, non sono interessati da evidenze/presenze/strutture d'interesse archeologico. La prevista stazione di trasformazione e consegna, che verrà ubicata nel Comune di Gibellina, resta in strettissima vicinanza, a Nord-Est, del sito storico-archeologico n. 86: insediamento d'epoca ellenistico-romana denominato "Case Casuzze ". E' da precisare, inoltre, che le zone ad Ovest della zona interessata dalla suddetta stazione sono state fittamente popolate dall'epoca ellenistica fino all'età bizantina come dimostrano i siti nn. 89, 73, 72, 88 presenti nella carta Archeologica del Piano Paesistico dell'Ambito 2-3 ";

VISTA la documentazione tecnica prodotta dal funzionario di r. archeologo (Ns prot. n. I 226 I del 24.08.2021), a seguito dell'intervento con esito negativo - saggi archeologici - presso la località La Rocca ed adiacenze, poste nelle vicinanze ad Est dei luoghi in questione, avvenuto il giorno 23.07.2021, allegata alla nota dell'U.0.4 - Sezione per i Beni Archeologici, prot. 12856/4 del 07.09.2021, relativamente all'impianto S&P2 della stessa Ditta; Questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, esprime parere favorevole alla realizzazione della stazione di trasformazione (SE di Rete - Impianto di Rete) e consegna (SE di utenza - Impianto di Utenza) che è prevista nel territorio del Comune di Gibellina. Come evidenziato dalle NdA del PP, art. 38, Paesaggio locale 18 "Fiume Freddo", 18b - Aree d'interesse archeologico, resta inteso che, qualora nel corso dei lavori di scavo nella zona di progetto si ritrovassero beni storico-



GAP A

archeologici, la Ditta dovrà tempestivamente effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente - D.Lgs. 42/2004.»;

CONSIDERATO il parere tecnico C.T.S. n. 168 del 01/06/2022 della commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione siciliana, nel quale si evidenzia tra le altre cose una notevole presenza di impianti, comunicando quanto segue:

«[...]Nella stessa area progettuale, infatti, sono presenti diversi impianti, alcuni di essi coincidenti con il progetto in oggetto, creando così un forte impatto, convertendo l'intero ambito paesaggistico, connotato da un contesto agricolo, in contesto industriale. In particolare, l'analisi sull'effetto cumulo dovrà considerare i seguenti impianti:

codice procedura 855 – autorizzato con D.A. 33GAB del 04.02.2022;

codice procedura 680 – autorizzato con D.A. 88 GAB del 05.05.2022;

codice procedura 858 – autorizzato con D.A. 66 GAB del 25.03.2022;

codice procedura 857 – autorizzato con D.A. 67 GAB del 29.03.2022;

codice procedura 860 – autorizzato con D.A. 94 GAB del 05.05.2022;

codice procedura 1616 – in corso di autorizzazione;

codice procedura 867 - in corso di autorizzazione;

codice procedura 765 - in corso di autorizzazione.

In considerazione che l'impianto proposto risulta tangente con l'impianto già autorizzato c.p. 860, al fine di evitare un continuum di pannelli fotovoltaici si ritiene opportuno eliminare i pannelli dell'impianto "Termini Pizzillo" nel territorio del Comune di Monreale, particelle: Fg. 160 p.lle n.364 – 365 – 366 – 367 – 368 – 223 – 197 -77 – 195 – 273 – 274 – 196 – 197 – 194 – 193 – 275 – 276 – 192 – 34 – 227 – 245 – 243 – 246 – 241 – 226 – 225 – 224 – 70 – 219 – 218 – 41;

Al fine di distaccarsi dall'impianto c.p. 867 in corso di autorizzazione, l'impianto de quo, dovrà distaccarsi di almeno 50 metri dall'impianto limitrofo e prevedere delle misure di mitigazione prevedendo una fascia arbustiva con arbusti autoctoni idonei alle condizioni pedoclimatiche dell'area; [...]

CONSIDERATO che con nota del 08/07/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 26021 del 12/07/2022, la società S&P 8 S.r.l. comunicava al Ministero della Cultura la trasmissione dei documenti integrativi, in risposta alla nota prot. 22470 del 14/06/2022, allegando nuovi layout dell'impianto, carta agronomica, proposta di estensione dell'uliveto, recupero dei fabbricati rurali, fasce di rispetto, espianto e reimpianto di uliveti, studio impatti cumulativi, valutazione rischio archeologico impianto e stazione rete-utente, analisi impatto visivo, stato di fatto, studio agronomico botanico vegetazionale e faunistico;



GP
A




Figura 6 – Elaborato di progetto “Nuovo layout Termini”




Figura 7 – Elaborato di progetto “Nuovo layout Mandranova”




Figura 8 – Elaborato di progetto “Nuovo layout Pizzillo”




Figura 9 – Elaborato di progetto “stazione AT utente rete”

CONSIDERATO che con nota prot. 3293 del 12/09/2022 la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alle competenti Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali di Palermo ed Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni complessive sul progetto, alla luce anche delle integrazioni prodotte dalla società proponente, relative al progetto suddetto, nell’ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;




CONSIDERATO che con nota prot. n. 12841 del 05/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR n. 4208 del 06/10/2022 **la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Trapani** comunicava quanto segue:

« *CONSIDERATO che la competenza di questa Amministrazione è relativa soltanto alla realizzazione della Stazione di trasformazione (SE di Rete - Impianto di Rete) e consegna (SE di Utenza - Impianto di Utenza) Utente e di una minima parte del cavidotto che si inoltra nella SP37, che si collocano nel Comune di Gibellina; CONSIDERATI i pareri favorevoli resi da questa Amministrazione relativi alla stazione di trasformazione e consegna, ubicata nello stesso luogo, degli altri impianti agro-fotovoltaici S&P, S&P3, S&P4, S&P5 della medesima Società;*

VISTA la documentazione tecnica prodotta dal funzionario dir. archeologo (Ns prot. n. 12261 del 24.08.2021), a seguito dell'intervento con esito negativo - saggi archeologici - presso la località La Rocca ed adiacenze, poste nelle vicinanze ad Est dei luoghi in questione, avvenuto il giorno 23.07.2021, allegata alla nota dell'U.0.4 - Sezione per i Beni Archeologici, prot. 12856/4 del 07.09.2021, relativamente all'impianto S&P2 della stessa Ditta; VISTA la relazione archeologica di quest'Ufficio, del 21.06.2022 dalla quale "si evince che i terreni alle particelle succitate, nelle aree suindicate, non sono interessati da evidenze/presenze/strutture d'interesse archeologico. La prevista stazione di trasformazione e consegna, che verrà ubicata nel Comune di Gibellina, resta in strettissima vicinanza, a Nord-Est, del sito storico-archeologico n. 86: insediamento d'epoca ellenistico-romana denominato "Case Casuzze". E' da precisare, inoltre, che le zone ad Ovest della zona interessata dalla suddetta stazione sono state fittamente popolate dall'epoca ellenistica fino all'età bizantina come dimostrano i siti nn. 89, 73, 72, 88 presenti nella carta Archeologica del Piano Paesistico dell'Ambito 2/3;

CONSIDERATE le relazioni già prodotte dalla Ditta -RELO031 e RELO032- Valutazione Rischio Archeologico Stazione Rete - Utente e Valutazione Rischio Archeologico Impianto, che, attraverso un'analisi dei territori in questione, attribuiscono un rischio archeologico basso alle aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTO il parere favorevole di questa Soprintendenza, trasmesso al MIC con prot. n. 9222 del 28.06.2022, alla realizzazione della stazione di trasformazione (SE di Rete - Impianto di Rete) e consegna (SE di utenza - Impianto di Utenza) che è prevista nel territorio del Comune di Gibellina.

"Come evidenziato dalle Nda del PP, art. 38, Paesaggio locale 18 "Fiume Freddo", 18b - Aree d'interesse archeologico, resta inteso che, qualora nel corso dei lavori di scavo nella zona di progetto si ritrovassero beni storico-archeologici, la Ditta dovrà tempestivamente effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente - D.Lgs. 42/2004 ";»

CONSIDERATO lo studio SP8RELO28_01-SeP_8-JMPIANTO-/T Studio_Jmpatti_Cumulativi, 1.1.5 Render fotografici esterni alle aree di impianto che riportano le fotosimulazioni effettuate sullo stato attuale dei luoghi da punti panoramici con lo stato post operam al fine della valutazione dell'impatto paesaggistico complessivo della stazione rete-utente e dell'impianto in altra Provincia;

questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, conferma il parere favorevole già reso, con le specifiche succitate, ovvero: "Come evidenziato dalle Nda del PP, art. 38, Paesaggio locale 18 "Fiume Freddo", 18b - Aree d'interesse archeologico, resta inteso che, qualora nel corso dei lavori di scavo nella zona di progetto si ritrovassero beni storico-archeologici, la Ditta dovrà tempestivamente effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente - D. Lgs. 42/2004 ";

CONSIDERATO che con nota del 06/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 4236 del 07/10/2022, **la società S&P8 trasmetteva** in riscontro alle richieste della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC avvenute nel corso della riunione in data 08/08/2022, **la documentazione richiesta**, tra cui uno studio sugli impatti cumulativi (SP8RELO28_02-SeP8);






Figura 10 – Elaborato di progetto carta impatti cumulativi estratta dall'elaborato "studio impatti cumulativi"

CONSIDERATO che con nota n. 123846 del 07/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 4307 del 10/10/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE comunicava l'accoglimento della proroga di 60 gg dei termini di consegna della documentazione integrativa richiesta in data 08/08/2022, presentato dalla società S&P 8 ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 21354 del 14/11/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR n. 5716 del 16/11/2022 la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Palermo comunicava quanto segue:

« In riferimento alla nota in oggetto pervenuta tramite PEC ed assunta al prot. n° 001 7027 del 14/09/2022, questa Soprintendenza fa presente che:

La piantumazione prevista, costituita da specie arbustive di Terebinto (*Pistacia terebinthus*) e di Ginestra Odorosa (*spartium juncem*), ricade all'interno di aree sottoposte a provvedimento tutorio ai sensi dell'art. 142 del D. L. 42/04 comma 1 lettera "c", visto quanto stabilito dall'att. 96, comma f) del Regio Decreto del 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), che recita "sono vietate in modo assoluto, sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, (...) a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi";

Tutto ciò premesso questa Soprintendenza, per quanto di competenza, precisa che nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/04, la piantumazione prevista sia realizzata ad una distanza dall'alveo non inferiore ai 4,00 mt così come indicato nel succitato Regio Decreto.

[...] Inoltre, al fine di ridurre l'effetto negativo su l territorio circostante e ottenere una percezione dell'impianto meno invasiva tale da diminuire l'effetto coprente nel contesto paesaggistico interessato, si richiede che vengano previste alcune adeguate pause di verde costituite da piantumazioni di essenze vegetali autoctone, tra i moduli, con lo scopo di mantenere una più ampia superficie libera a verde, così da migliorare la percezione visiva del realizzando impianto.

Infine, per rendere l'impianto meno invasivo, la fascia arborea di perimetrazione dovrà essere realizzata non inferiore ai 20 metri e composta da essenze vegetali autoctone o storicizzate con altezza crescente verso l'esterno dell'impianto ad andamento naturaliforme, non a filari regolari. È fatto divieto di impiantare essenze vegetali estranee alla vegetazione naturale potenziale del sito d'intervento.»

CONSIDERATO che la DG Valutazioni ambientali ha trasmesso a questo Ministero con nota prot. n. 164752 del 29/12/2022 il parere n. 99 del 07/12/2022 con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS - del MiTE si è espressa favorevolmente con condizioni ambientali sulla compatibilità ambientale dell'intervento, prevedendo tra l'altro

- alla condizione n. 1 - Macrofase: *ante-operam* – progettazione esecutiva – aspetti progettuali, lo stralcio dei moduli fotovoltaici ricadenti a meno di 50 mt dai fabbricati esistenti- a meno di 6 mt da strade anche interpoderali- 20 mt dalla strada provinciale SP12 e 10 mt. dai confini dei terreni limitrofi, 10 mt. dalle recinzioni perimetrali 8 mt. dalla linea MT e 35 mt. dalla linea AT.
- alla condizione n. 4 - Macrofase *ante operam* - progettazione esecutiva – misure di mitigazione e compensazione – l'utilizzo nella siepe perimetrale di specie appartenenti alla serie mesofila della serie *Oleo-querco virgiliana*e con la realizzazione di una siepe campestre ed escludendo la piantagione del previsto oliveto. Inoltre dovrà essere individuata un'area pari al 25% della superficie totale occupata dai pannelli fotovoltaici quale compensazione con previsione di una rinaturalizzazione con i criteri della *restoration ecology*.

CONSIDERATO che con nota prot. 2434 del 21/02/2023 la Soprintendenza Speciale per il PNRR chiedeva alle competenti Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali di Palermo e Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana un approfondimento in merito alla valutazione degli impatti cumulativi sul paesaggio generati dagli impianti di produzione da fonti rinnovabili nel contesto territoriale interessato dal progetto in argomento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8046 del 08/05/2023, acquisita dalla dalla Soprintendenza Speciale PNRR n. 7301 del 09/05/2023 **la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Palermo** riscontrava quanto richiesto con la nota sopracitata in merito agli impatti cumulativi, esprimendo quanto segue:

«[...] procedendo ad un esame più puntuale di tutti i progetti approvati agli atti di questa Soprintendenza e facendo un riscontro puntuale [...] è emerso che l'impianto identificato con ID 7397 denominato S&P 8, che si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa 698,01 HA e che sarà suddiviso in tre aree denominate Pizzillo (280,39 Ha), Mandranova (171,58 Ha) e Termini (215,2 Ha) andrebbe a gravare ulteriormente sulle aree già interessate da impianti FER sia decretati che in fase di autorizzazione (S&P C.P. 855, Marcanzotta C.P. 680, S&P 3 C.P. 858 e S&P 4 C.P. 860, autorizzati con D.A. Marchesa C.P. 1616, MONR01 C.P. 765 e Ipomea C.P. 837, in fase di autorizzazione); per quanto sopra, la realizzazione di tutti gli impianti summenzionati determinerebbe il cosiddetto "effetto Cumulo", che non risulterebbe compatibile con il contesto paesaggistico dato;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Handwritten marks and signatures at the bottom left corner.

alla luce delle superiori considerazioni la Scrivente ritiene che la porzione d'impianto denominato "Pizzillo", insieme alla porzione dell'impianto denominato "Termini", identificata dalle particelle 1 e 2 del foglio n. 24 ricadenti ad Ovest della strada interna all'agro-fotovoltaico e le particelle 465 e 452 del foglio 19, non dovranno essere realizzate al fine di evitare un continuum con l'impianto C.P. 837, per il quale è già stato espresso parere in conferenza di Servizi;

Per diminuire l'effetto coprente dell'impianto S&P 8 nel contesto paesaggistico interessato e ottenerne una percezione meno invasiva, si richiede di introdurre tra i moduli adeguate pause di verde costituite da piantumazioni di essenze vegetali autoctone al fine di mantenere delle superfici a verde più ampie;

Infine la fascia arborea di perimetrazione dovrà essere realizzata non inferiore ai 50 metri e composta da essenze vegetali autoctone o storicizzate, con altezza crescente verso l'interno dell'impianto ad andamento naturaliforme, non a filari regolari. È fatto divieto di impiantare essenze vegetali estranee alla vegetazione naturale del sito d'intervento.

Vista l'integrazione documentale, pervenuta in data 03/06/2022 da parte della committenza con la valutazione di rischio archeologico dell'impianto e della stazione di smistamento ricadenti nei territori dei comuni di Monreale e di Camporeale (PA); Considerato che da detta relazione è emerso un rischio archeologico basso ma era bassa pure la visibilità dei suoli al momento delle indagini (ottobre/novembre 2021), considerata la prossimità di diversi siti archeologici alle aree individuate dal progetto, si ritiene indispensabile la sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte le attività di scavo e movimento terra ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016.[..];

CONSIDERATO particolarmente rilevante l'obiettivo espresso dalla Soprintendenza di Palermo di "evitare un continuum con l'impianto C.P. 837" adiacente, riducendo per quanto possibile l'impatto cumulativo prodotto dall'opera, e che, in tale ottica e al fine di raggiungere pienamente tale fine, si individuano, tra le aree poste in aderenza agli impianti limitrofi, in aggiunta a quelle menzionate nella nota sopra citata, anche le particelle 23, 268, 10, 226, 9 e 301 del Foglio 24;

CONSIDERATO il contributo del Servizio II della DG ABAP, inviato con prot. int. SS PNRR n. 11524 del 20/06/2023 in cui esaminata la documentazione di progetto concorda con i pareri e le prescrizioni delle Soprintendenze territorialmente competenti, specificando quanto segue:

«[...] L'impianto denominato "S&P 8" andrebbe a collocarsi in un territorio di confine tra i Comuni di Monreale (PA) e Camporeale (PA) che per le sue caratteristiche morfologiche, è attualmente densamente popolato e conserva le caratteristiche del paesaggio rurale tipiche del latifondo siciliano. Per quanto di sua competenza, con nota prot. n. 11768 del 14.06.2022 sulla base della documentazione integrativa volontaria presentata dal Proponente, la Sopripa, in relazione all'area dell'impianto e della stazione di smaltimento, ha rilevato un incongruente rapporto tra rischio archeologico relativo e condizioni di visibilità non adeguate, riscontrate in sede di survey. Di conseguenza, l'Ufficio ha evidenziato come il rischio archeologico desunto dalle indagini preliminari risultato alquanto sottostimato nelle aree interessate dal progetto. Nella successiva nota prot. n. 8046 del 08.05.2023 la Sopripa ha ribadito queste considerazioni in merito alla valutazione del rischio archeologico e ha reso noto che a seguito del recente aggiornamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Monreale (PA), l'Ufficio territoriale ha censito numerosi siti archeologici non presenti nel Piano Paesaggistico della Provincia di Palermo, tra cui l'insediamento rurale di età romana in contrada "La Pietra/Casa delle Raste". Ciò premesso la Sopripa, viste le notevoli dimensioni dell'impianto in parola e considerati sia la complessità del contesto storico-archeologico (confermata dalle segnalazioni documentate che interessano il territorio in argomento) sia l'impatto sul patrimonio archeologico derivante dall'effetto cumulativo prodotto dai vari impianti FER autorizzati e in corso di istruttoria nell'area, ha ritenuto incompatibile con la tutela del patrimonio



S&P
X

culturale «la porzione d'impianto denominato "Pizzillo", insieme alla porzione dell'impianto denominato "Termini", identificata dalle particelle 1 e 2 del foglio n. 24 ricadenti ad Ovest della strada interna all'agro-fotovoltaico e le particelle 465 e 452 del foglio 19», e chiedere la sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte le attività di scavo e movimento terra, secondo le indicazioni contenute nella medesima nota prot. n. 8046 del 08.05.2023. Per quanto di sua competenza, con la nota n. 12841 del 05.10.2022 la Soprintp ha confermato il parere favorevole espresso nella nota prot. 9222 del 28.06.2022, avendo ritenuto le opere in progetto compatibili con la tutela del contesto archeologico attestato. Tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio per quanto di competenza, concorda con le valutazioni delle Soprintendenze nel ritenere che l'opera in oggetto sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e ne conferma il parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute nei più volte citati pareri resi dalle stesse. Si ritiene, tuttavia, necessario estendere la sorveglianza archeologica in corso d'opera a tutte le attività di scavo e movimento terra previste in progetto, anche in territorio di competenza della Soprintp. Si specifica anche che l'eventuale rinvenimento di resti archeologici in corso d'opera potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti e ampliamenti di indagine, nonché modifiche anche sostanziali al progetto. Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.»;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico su un lotto di terreno di estensione complessivamente di **698,01 Ha** suddiviso in 3 macro aree all'interno dei comuni di Monreale e Camporeale in provincia di Palermo e Gibellina in provincia di Trapani, nelle contrade **Pizzillo ((280,39 Ha) e Mandranova (171,58 Ha)** (comuni di Monreale - Camporeale) e **Termini (171,58 Ha)** (comune di Camporeale) e nella contrada Casuzze (30,84 Ha) (comune di Gibellina) in cui sarà presente la stazione di trasformazione e consegna rete - utente. Gli impianti avranno una potenza di 317.679,60 kWp (250.000,00 kW) e l'energia prodotta sarà ceduta alla rete elettrica di alta tensione, tramite la costruenda stazione di trasformazione a 220 kV. I pannelli saranno montati su strutture dotate di motorizzazione che modificano l'inclinazione durante l'intera giornata, l'inseguimento monoassiale prevede che i pannelli siano montati con esposizione a sud e ruotino attorno all'asse est-ovest durante il giorno. I pannelli fotovoltaici avranno dimensioni 2.464 x 1.134 mm, per un peso totale di 31,1 kg ognuno. L'altezza media dell'asse di rotazione delle strutture sarà di 2,8 m dal suolo. L'impianto sarà dotato di viabilità interna e perimetrale, con due accessi carrabili, recinzione perimetrale, sistema di illuminazione e videosorveglianza. La recinzione perimetrale sarà realizzata con rete in acciaio zincato plastificata verde alta 2 m, collegata a pali di acciaio anch'essi alti 2 m infissi direttamente nel suolo per una profondità di 50 cm. La viabilità perimetrale e interna sarà larga 3 m; entrambi i tipi di viabilità saranno realizzati in battuto e ghiaia (materiale inerte di cava a diversa granulometria);

CONSIDERATO che l'ambito in cui si inserisce l'impianto con le opere connesse è caratterizzato da basse e ondulate colline argillose, rotte qua e là da rilievi montuosi calcarei o da formazioni gessose che nella parte meridionale, si affacciano sul mare Tirreno e scendono verso la laguna dello Stagnone e il mare d'Africa formando differenti paesaggi: il golfo di Castellammare, i rilievi di Segesta e Salemi, **la valle del Belice**. Il grande solco del Belice, che si snoda verso sud con una deviazione progressiva da est a ovest, incide strutturalmente la morfologia del territorio determinando una serie intensa di corrugamenti nella parte alta, segnata da profonde incisioni superficiali, mentre si svolge tra dolci pendii nell'area mediana e bassa, specie al di sotto della quota 200 m. Il bacino del Fiume Belice è il più esteso della Sicilia Occidentale, il corso d'acqua ha vita perenne ed uno sviluppo idrografico completo. Ad una cospicua zona



5/20
X

sorgentizia, ubicata a sud dei Monti di Palermo e a sud-ovest della Rocca Busambra, segue un tratto giovanile ripido, a forte pendenza, con alveo prevalentemente roccioso. Il tratto giovanile corrisponde in gran parte con le aste fluviali dei Fiumi Belice Sinistro e Belice Destro. **Il Bacino del Fiume Belice Destro si estende per circa 263 Km²** interessando il territorio delle province di Palermo e Trapani. **Più a sud, in sponda destra, confluiscono il Vallone Borrachine e il Vallone Ravanusa**, corsi d'acqua su cui si sviluppa il progetto dell'impianto in argomento. Il seminativo semplice, le colture miste e le legnose agrarie miste sono le più diffuse; seguono, in termini di diffusione areale, le zone adibite a vigneto, mentre meno sono le aree coltivate ad uliveto. Nell'ambito di paesaggio è presente tra gli altri il centro urbano di Camporeale, centro Storico "di nuova fondazione", che dista poco meno di un Km dall'area d'impianto. Questi insediamenti di nuova fondazione sono spesso isolati nell'ambito di vasti territori agricoli, rispetto ai quali hanno carattere di totale apertura, con ruolo di centralità, presentano impianto planimetrico geometricamente ordinato, a comparti regolari su assi viari ortogonali che trovano spesso punti di particolare significatività in luoghi urbani. Il tessuto urbano è generato dalla aggregazione di moduli elementari ripetibili la cui iteratività si estende oltre il nucleo generatore nelle espansioni successive. Gli episodi architettonici, non sempre numerosi, possiedono talvolta valenze e peculiarità notevoli, così come notevole è in genere l'integrazione col paesaggio circostante. Rilevante, nei centri sette-ottocenteschi di maggiore significatività, il rapporto tra l'edificato e il verde dei giardini di pertinenza delle ville, che interviene come elemento di graduazione e mediazione del rapporto città-campagna. Elemento di importante connotazione dell'ambito sono i bagli, masserie, ed i casali, sparsi e posti a distanza dai centri urbani nelle aree ad economia agraria, sorgono spesso in posizioni dominanti, da cui è facile controllare tutta l'azienda. Nella Sicilia Occidentale l'elemento sempre presente nelle masserie è la corte, tanto che nel trapanese esse vengono indicate con il nome di bagli e nel palermitano direttamente con il nome di cortili;

VISTO che le opere di connessione dell'impianto ricadono parzialmente all'interno dell'ambito di Paesaggio individuato dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale Sicilia approvato con (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) nell'**Ambito di Paesaggio n. 3 "Aree delle colline del Trapanese"**;

VISTO che l'impianto, con parte delle opere di connessione, ricade all'interno del **Piano Paesaggistico della Provincia di Palermo** (area del campo agrivoltaico, parte del cavidotto) in fase di concertazione, e di **Trapani ambito 2- 3** (parte del cavidotto e stazione di consegna rete - utente) adottato con D.A. 6683 del 29/12/2016 e che le opere ricadenti nel **Piano Paesaggistico di Trapani, sono ricomprese nel paesaggio locale 18. art. 38 delle N.T.A. "Fiume Freddo"**;

VISTE le componenti di tutela limitrofe al campo fotovoltaico, e le prescrizioni contenute nel succitato strumento di pianificazione, relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice, riferite ai contesti posti in aderenza all'area del campo agrivoltaico:

18a. . Paesaggi fluviali (affluenti del Fiume Freddo)

Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;



CONSIDERATO quanto indicato, nelle “Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale” approvato con (D.A. n. 6080 del 21/05/1999), parte I Relazioni Illustrative – Sistema Antropico – Sottosistema insediativo – Paesaggio Percettivo, nelle quali si illustra che il Piano tutela il paesaggio dal punto di vista percettivo evidenziando il tessuto di relazioni sensibili esistenti fra i segni del paesaggio naturale ed antropico, e che questi segni sono considerati come componenti significative della visione e quindi immediatamente riconoscibili come struttura portante della stessa. L’individuazione cartografica di alcune caratteristiche geomorfologiche fondamentali del territorio genera una fitta maglia di segni che possono considerarsi i meno eludibili, se non i principali, riferimenti visivi del contesto isolano. Quelli cioè che creano orizzonti (p. es. i crinali) o che definiscono assialità talvolta di limitato “respiro” panoramico (p. es. i fondovalle). Attorno a tali segni vengono create delle aree di rispetto che di questi seguono il tracciato e la cui ampiezza, variabile a seconda dell’elemento geomorfologico considerato, sta in rapporto diretto con l’altitudine dei luoghi considerati, ed in rapporto inverso con la pendenza degli stessi. Le categorie di beni considerate sono n. 15, comprese n. 4 sottoclassi legate ai morfotipi costieri, tra questi quelli che interferiscono con le opere del previsto progetto agrovoltico sono:

- gli spartiacque e le aree limitrofe per un’ampiezza di m 150;
- i crinali collinari e le aree limitrofe per un’ampiezza di m 250;

queste categorie rientrano nelle componenti primarie strutturanti, che costituiscono l’insieme delle qualità coesenziali per la determinazione della riconoscibilità percettiva del paesaggio. Tali segni sono considerati come componenti significative della visione e quindi immediatamente riconoscibili come struttura portante della stessa, su di essi pertanto si impernia la tutela e la valorizzazione delle aree afferenti;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente comprensiva della documentazione integrativa;

PRESO ATTO delle valutazioni sopra riportate pervenute dalle Soprintendenze BB.CC.AA. di Palermo e di Trapani in merito al progetto in argomento;

CONSIDERATO che, con riferimento ai beni CULTURALI, l’assetto vincolistico dell’area di riferimento, valutata in relazione a un area buffer di 2,5 Km, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

- Monte Maranfusa e Castello Calatrasi - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - DA n. 1251 del 11/05/1987 – centro indigeno di cultura elima dal VII al VI sec. a. C. fino ad età Normanna: a circa 2 Km dal campo agrovoltico in direzione sud-est;

CONSIDERATO che, con riferimento ai beni PAESAGGISTICI, l’assetto vincolistico dell’area di riferimento, valutata in relazione a un area *buffer* di 2,5 Km, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1), lett. c), m), del D. Lgs. n. 42 del 2004, tra cui nello specifico:

1.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c):

GP *f*

“c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

- Fosso Incarcavecchio (affluente del fiume Sirignano): l'impianto si sovrappone alla fascia di rispetto del corso d'acqua con le strutture dei pannelli;
- Fiume vallone Ravanusa (affluente del fiume Belice destro): l'impianto si sovrappone alla fascia di rispetto del corso d'acqua con le opere connesse e di mitigazione;
- Fiume vallone Cancellieri (affluente del fiume Belice destro): l'impianto si sovrappone alla fascia di rispetto del corso d'acqua con le opere connesse e di mitigazione;
- Fiume vallone Borragine (affluente del fiume Belice destro): l'impianto si sovrappone alla fascia di rispetto del corso d'acqua con le opere connesse e di mitigazione;

1.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)

“Zone di interesse archeologico”:

- Case Curbici – preistoria, età ellenistico-romana, età medievale: a circa 500 mt dal campo agrovoltico in direzione nord;
- Monte Pietroso – età arcaica, ellenistica e medievale: a circa 800 mt dal campo agrovoltico in direzione nord;
- Monte Maranfusa – Centro indigeno ellenizzato e ruderi castello arabo-normanno di Calatrasi ddg. N. 9304 del 28/07/2006 per pubblica utilità: a circa 2 Km dal campo agrovoltico in direzione sud-est;
- Case Casuzze – età ellenistico-romana II/Ia.C.: in aderenza alla stazione di consegna rete-utente in direzione est;

CONSIDERATO, con riferimento ai BENI ISOLATI, l'assetto derivante dal Piano Territoriale Paesistico Regionale – Parte III elenco dei Beni Culturali ed Ambientali (area in cui ricade il campo agrovoltico cavidotto) circoscritto all'area di riferimento, buffer di 2,5 Km, e in particolare al sistema antropico, articolazione per sistemi e componenti - Sottosistema insediativo – 9.7 Beni Isolati, quali “elementi che connotano il paesaggio siciliano, sia esso agrario e rurale ovvero costiero e marinaro, costituiti da una molteplicità di edifici e di manufatti di tipo civile, religioso, difensivo, produttivo, estremamente diversificati per origine storica e per caratteristiche architettoniche e costruttive, Bagli, masserie, casali, fattorie, aziende, ecc., costituiscono il fenomeno insediativo e architettonico più rilevante dei territori extraurbani per la densità del fenomeno stesso, ma spesso anche per la rilevanza architettonico-monumentale e per la capacità di connotazione del paesaggio”, tra cui nello specifico:

1. Casa d'Incrastone, architettura produttiva – D1 , località c.da Incrastone elenco n. 61 : posta a una distanza minima di 600 mt dal campo agrovoltico
2. Masseria Torretta, architettura produttiva – D1 , località Torretta elenco n. 108 : posta a una distanza minima di 1.700 mt dal campo agrovoltico
3. Masseria Ravanusa, architettura produttiva – D1, elenco n. 101: posta a una distanza minima di 1.700 mt dal campo agrovoltico



4. Masseria Mondello, architettura produttiva – D1 , località c.da Incrastone elenco n. 87 : posta a una distanza minima di 1.800 mt dal campo agrovoltaico
5. Masseria Marcanzotta, architettura produttiva – D1 , località c.da Marcanzotta elenco n. 84 : posta a una distanza minima di 2.500 mt dal campo agrovoltaico
6. Masseria Rapitalà, architettura produttiva – D1 , elenco n. 32 : posta a una distanza minima di 1.500 mt dal campo agrovoltaico
7. Masseria Giardinello, architettura produttiva – D1 , località c.da Giardinello elenco n. 31 : posta a una distanza minima di 1.400 mt dal campo agrovoltaico
8. Casa Virzi, architettura produttiva – D1, località c.da Virzi elenco n. 63-64 : posta a una distanza minima di 2.200 mt dal campo agrovoltaico
9. Masseria Montagnola, architettura produttiva – D1, località la Montagnola elenco n. 88 : posta a una distanza minima di 1.400 mt dal campo agrovoltaico;




Figura 11 – elaborazione da GIS –SS-PNRR con individuazione delle aree da stralciare come stabilito da: CTS della regione Sicilia, Soprintendenza di Palermo e SS-PNRR ”

Handwritten signatures and initials.

CONSIDERATO che l'impianto si inserisce in un paesaggio caratterizzato dal grande solco del fiume Belice e dalle valli dello Jato e del Fiume Freddo che segnano questa conca di ondulate colline dominate in lontananza dal Monte Bonifato il cui profilo costituisce un punto di riferimento visibile da tutto l'ambito di paesaggio, e che la presenza di un impianto con un'estensione così massiva nonché la presenza di altri impianti già realizzati, autorizzati e in fase di autorizzazione contermini allo stesso senza soluzione di continuità, configurerebbero una trasformazione del paesaggio in senso industriale, cancellando i segni di quegli elementi strutturanti quali componenti primarie del paesaggio percettivo, e compromettendo in tal modo le caratteristiche peculiari del palinsesto paesaggistico;

RITENUTO che, in particolare considerato il rispetto dell'autonomia speciale di cui gode la regione Siciliana in materia di patrimonio culturale, **non si può ritenere che le autorizzazioni paesaggistiche di competenza delle Soprintendenza beni culturali e ambientali competenti possano essere ricomprese nel concerto di questo Ministero al provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 25, c. 2 *quinquies* del D. Lgs 152/2006, e che pertanto sia necessario rimettere alle stesse Soprintendenze il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004;**

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, considerato il contributo istruttorio del servizio II della DG Abap, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la relazione Paesaggistica, le integrazioni pervenute e tutta la documentazione prodotta nell'ambito della procedura;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

1. Al fine di tutelare il paesaggio e mitigare l'impatto visivo che l'impianto genera nel contesto paesaggistico ad elevata valenza panoramica è necessario che nella fase della progettazione esecutiva venga definito nel dettaglio, con elaborati grafici e foto-simulazioni con particolari di dettagli in scala adeguata alla rappresentazione un progetto paesaggistico comprensivo del disegno complessivo del campo fotovoltaico della disposizione dei pannelli della stazione utente e delle opere di mitigazione e compensazione, con le seguenti caratteristiche:
 - 1.1. Non dovranno essere installati pannelli fotovoltaici, cabine di trasformazione o altri impianti, opere connesse, strutture di recinzione, oltre che nelle aree di cui al parere n. 168 del 01/06/2022 della CTS per le autorizzazioni ambientali della regione Siciliana:
 - nelle aree individuate, nelle sopra citate note, dalla Soprintendenza di Palermo, quali:

GP

- aree interessate da vincolo paesaggistico art. 142, c. 1, lett. c;
 - intera area denominata “Pizzillo”;
 - nell’area denominata “Termini” le particelle 1, 2, del foglio n. 24 e le particelle 465 e 452 del foglio 19,
 - nelle aree individuate dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, quali:
 - area denominata “Termini” le particelle 9, 10, 23, 226, 268, 301 del foglio n. 24, così come perimetrate nella planimetria rappresentata in Fig. 11;
- 1.2.** Il progetto delle opere di mitigazione poste intorno al perimetro dell’impianto che ha l’obiettivo di garantire il migliore inserimento paesaggistico con il contesto circostante, dovrà considerare in fase esecutiva la presenza nell’intorno del campo, delle aree vincolate ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. c) corsi d’acqua, che lambiscono buona parte del lato orientale dell’area denominata Termini e del lato occidentale dell’area denominata Mandranova, garantendo un minor impatto visivo soprattutto dalle aree sensibili quali i crinali collinari come individuati nella carta del paesaggio percettivo, realizzando una mitigazione con ampiezza di almeno 50 mt. composta da essenze vegetali autoctone o storicizzate, con altezza crescente verso l’esterno dell’impianto, ad andamento naturaliforme con filari irregolari. La vegetazione impiantata, scelta tra le specie adeguate agli ambiti ripariali, dovrà mantenere una distanza dagli alvei di almeno 4 m.;
- 1.3.** All’interno del campo fotovoltaico tra i pannelli devono essere previste adeguate pause di verde, volte a interrompere la continuità dei moduli, costituita da specie vegetali autoctone al fine di mantenere delle superfici a verde più ampie per diminuire l’effetto coprente dell’impianto;
- 1.4.** La prevista recinzione a chiusura dell’area del campo fotovoltaico dovrà essere posta internamente rispetto alla fascia di mitigazione, al fine di rendere l’azione di mitigazione stessa più efficace;
- 1.5.** Con riferimento alla realizzazione della Stazione di trasformazione nel territorio di Gibellina (TP), al fine di tutelare il paesaggio percepito dovranno essere adottati sistemi di mitigazione finalizzati a limitarne la visibilità. A tale scopo potranno essere utilizzate specie vegetali scelte fra quelle locali, aventi sviluppo medio alto e comunque compatibili con la funzionalità dell’opera infrastrutturale comprensiva di tutte le opere connesse.
- 1.6.** Il passaggio del cavidotto in corrispondenza degli attraversamenti fluviali non dovrà prevedere la riduzione della sezione idraulica esistente, eventuali interventi di ripristino dovranno consistere nel consolidamento delle sponde mediante l’esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, in grado di ripristinare le caratteristiche idrauliche del corso d’acqua e la sua rinaturalizzazione, attraverso inerbimenti e messa a dimora di specie arbustive ed arboree;
- 1.7.** Dopo la realizzazione del cavidotto dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi originario e trasmettere esauriente documentazione fotografica a lavori ultimati;
- 1.8.** La proposta di restauro dei fabbricati rurali presentata nella documentazione integrativa con l’elaborato (SP8EPD023_00-SeP_8-IMPIANTO-IT-RFR-Recupero_Fabbricati_Rurali),

dettagliata con elaborati alle scale adeguate, dovrà essere sottoposta nell'ambito del progetto esecutivo all'attenzione della Soprintendenza di Palermo;

- 1.9. Dovrà essere prodotta a fine lavori e aggiornata ogni due anni dalla messa in esercizio dell'impianto, nonché successivamente alla dismissione dell'opera, una relazione contenente esaurienti foto *ante* e *post operam* rispetto alla realizzazione dell'intervento, così da documentare il corretto impianto delle opere di mitigazione e compensazioni, i ripristini e la manutenzione degli impianti di vegetazione;

Condizioni A1,1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5, 1.8

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo e Trapani

Condizione A1.6, 1.7

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo e Trapani

Condizione A1.9

Ambito di applicazione: monitoraggio ambientale

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: FASE POST OPERAM, Fase precedente la messa in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo
FASE POST OPERAM, Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree occupate dall'opera
FASE POST OPERAM, Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo e Trapani

B. Per quanto concerne gli aspetti archeologici

Al fine di tutelare i beni archeologici conservati *in situ* nel sottosuolo dovranno essere rispettate le seguenti condizioni riguardanti sia il territorio della provincia di Palermo che quello di Trapani:

1. Dovrà essere garantita la sorveglianza in corso d'opera per tutte le attività di scavo e movimento terra;



2. L'eventuale rinvenimento di resti archeologici in corso d'opera potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti e ampliamenti di indagine, nonché modifiche anche sostanziali al progetto;
3. Qualora nel corso dei lavori di scavo si ritrovassero beni storico-archeologici la ditta dovrà tempestivamente effettuare le comunicazioni come stabilito dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004;

Condizioni B1, B2, B3

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo e Trapani

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
(Arch. Gilda Di Pasqua)



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario Tramutola)



Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

